

CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO
UFFICIO STUDI

STUDI SU ARGOMENTI
DI INTERESSE NOTARILE

VOL. XI

ROMA
CASA EDITRICE STAMPERIA NAZIONALE
1983

V.

SULLA COMPATIBILITÀ DELLA PROFESSIONE DI NOTAIO
CON LA QUALIFICA DI RICERCATORE UNIVERSITARIO

È stato chiesto se, alla luce delle vigenti norme, sia incompatibile la professione di notaio con quella di ricercatore universitario.

La questione della incompatibilità tra la professione di notaio e la qualifica di ricercatore universitario così come previsto dall'art. 32 del D. P. R. 11 luglio 1980, n. 382, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del 31 luglio 1980 si deve porre attraverso due distinti angoli di visuale, quello dell'art. 2 della Legge Notarile e quello dell'art. 34 del citato D.P.R. 11 luglio 1980.

Per quanto riguarda la legge notarile è fuori di dubbio che non sussiste alcuna incompatibilità, perchè l'art. 2, al secondo comma, prevede una specifica eccezione nei confronti degli impieghi relativi al pubblico insegnamento, e quand'anche non si volesse attribuire la caratteristica di pubblico insegnamento alla attività di ricercatore universitario (sostenendosi cioè da diversi autori che, nell'attesa della emanazione dello stato giuridico dei ricercatori, non attribuiscono al ricercatore stesso la qualifica di docente) rimarrebbe pur sempre la dizione della prima parte del secondo comma dell'art. 2 della legge notarile che prevede la compatibilità con gli impieghi puramente letterari o scientifici, e non par dubbio che l'attività di ricercatore sia senz'altro ascrivibile perlomeno alla categoria degli impieghi di carattere scientifico.

Più complessa è la problematica dal punto di vista dell'art. 34 del D. P. R. 382/1980. Esso infatti prevede che in materia di incompatibilità o di cumulo di impieghi si applichino al ricercatore le norme di cui alla parte prima titolo V, del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D. P. R. 10 gennaio 1957, n. 3. Orbene, il titolo V del D. P. R. citato ad una prima lettura può far propendere per una insormontabile incompatibilità, e ciò dalla sommaria lettura degli artt. 60-64. Ma l'art. 65 dice testualmente: « Divieto di cu-

mulo di impieghi pubblici. Gli impieghi pubblici non sono cumulabili, *salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali* ».

La legge notarile è sicuramente una legge speciale, ed è quindi fatta espressamente salva dall'art. 65 del D. P. R. numero 3/1957 richiamato integralmente dal D. P. R. 382/1980. Ed è quindi alla legge notarile, pertanto, che il D. P. R. n. 382/80 rinvia integralmente: legge notarile che, come abbiamo già visto, dimostra chiaramente la compatibilità.

Per questi motivi sopra elencati sembra di poter rispondere in senso affermativo, cioè per la compatibilità tra la professione di notaio e la qualifica di ricercatore universitario così come previsto dall'articolo 32 del D. P. R. 11 luglio 1980, n. 382.

Le argomentazioni sopra esposte sarebbero inficiate solamente se in sede di emanando stato giuridico dei ricercatori universitari previsto dall'art. 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28, si escludesse categoricamente il ricercatore universitario non solo dal novero dei docenti ma anche dagli esercenti un'attività scientifica, non facendo rientrare la intera fattispecie nel disposto del secondo comma dell'art. 2 della legge notarile, possibilità questa che a livello di oggettiva previsione, non sembra ipotizzabile.

Marzo 1982